

Avezzano, 4 ottobre 2023

A tutti gli iscritti

Albo DIETISTI

L'Aquila – Chieti – Pescara – Teramo

Oggetto: **Chiarimenti in ordine all'apertura di studi professionali**

Gentili Colleghe e Colleghi,

a seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute in merito alla normativa nazionale e regionale sull'apertura degli studi professionali, la scrivente Commissione d'Albo, nell'ambito delle proprie funzioni di rappresentanza professionale, intende favorire la massima diffusione delle disposizioni che regolamentano, nella Regione Abruzzo, l'apertura di uno studio professionale non soggetto ad autorizzazione sanitaria.

Tale esigenza è confermata da alcune Aziende Sanitarie Locali, le quali nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vigilanza e di accertamento delle violazioni della normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali, hanno sovente riscontrato un difetto di adeguata informazione da parte del professionista.

A tal fine, è stata predisposta la presente nota esplicativa con la quale si rende noto che **lo svolgimento dell'attività professionale da parte dei professionisti sanitari di cui alla legge n. 3/2018 che operano in regime libero professionale non necessita di una previa autorizzazione per l'apertura della struttura presso cui viene posto in essere l'esercizio professionale.**

Ciò in quanto ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo n. 502/1992 l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie deve essere richiesta dagli studi professionali solo se concernenti *“prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche...”*.

L'autorizzazione, dunque, attiene soltanto alle attività sanitarie particolarmente complesse o invasive, al fine di predisporre tutele accentuate per i cittadini che accedono a tali particolari prestazioni.

L'apertura di uno studio professionale sanitario, quindi, implica soltanto la soggezione dello stesso ai vincoli di natura edilizia e urbanistica, nonché alla idoneità dei locali e alla conformità degli impianti, oltre che al rispetto delle norme previste dal Regolamento edilizio e dal Regolamento di Igiene del Comune territorialmente competente, al quale dovrà essere inviata una **comunicazione di inizio attività**.

Il luogo ove il Collega intenda porre in essere l'esercizio della professione deve essere consono al decoro e al corretto esercizio della professione stessa, evitando di arrecare nocumento alla reputazione ed alla dignità professionale della categoria.



Nella Regione Abruzzo, la definizione e la disciplina delle tipologie di studi non soggetti ad autorizzazione è prevista dalla Legge Regionale n. 32/2007, recante *“Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private”*.

Segnatamente:

- l'art. 2 comma 2 lettera b) statuisce che **non sono assoggettati ad autorizzazione**, tra gli altri, **gli studi delle professioni tecnico-sanitarie**;
- l'art. 2 comma 3 cita testualmente che: *“I professionisti non assoggettati ad autorizzazione che svolgono autonomamente la propria attività professionale in regime fiscale di persona fisica, comunicano all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente l'inizio dell'attività”*.

Alla luce della surrichiamata normativa ne deriva che **i Colleghi che intendano svolgere autonomamente la propria attività professionale in regime fiscale di persona fisica debbano comunicare al Comune e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti l'inizio dell'attività**.

Si rappresenta la necessità, preliminare all'inizio dello svolgimento delle singole attività da parte dei professionisti, che la comunicazione di inizio attività sia presente e quindi sottoponibile a verifica, nel caso di controlli in loco.

Si specifica, sin da subito, che l'espressione generale di questo documento costituisce espressione consultiva ed informativa che non può sostituirsi agli opportuni e specifici pareri relativi al caso personale e concreto.

Per quanto non espressamente citato nella presente nota si rimanda al **Decalogo per l'esercizio libero-professionale** redatto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Presidente
Commissione di Albo Dietisti

Dott. Alessandro MOBILIA